



PARERE MOTIVATO
n. 106 del 4 agosto 2015

OGGETTO: Comune di Comune di Jesolo (VE). Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica in località Cà Fornera.
Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR n. 23 del 21.01.14
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 4 agosto 2015, come da nota di convocazione in data 31.07.15 – prot. gen. 314826/71.03

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Jesolo con nota prot. n. 14/62357 del 30/09/2014 acquisita al protocollo regionale al n. 417057 del 06/10/2014.

CONSIDERATO che a seguito di una verifica della documentazione pervenuta, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 422584 del 08/10/2014, un'integrazione di quanto addotto.

A seguito delle integrazioni richieste dalla Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), il Comune di Jesolo ha fatto pervenire con nota prot. n. 14/73162 – 1020 – URBA del 18/11/2014 acquisita al prot. regionale n. 493904 del 19/11/2014 la seguente documentazione:

- Elenco dei soggetti aventi competenza in materia ambientale che potrebbero essere interessati dagli effetti derivanti dall'attuazione del piano in oggetto.

Il Comune di Jesolo con nota prot n. 14/70194 – 1020 URBA del 05/11/2014, acquisita al prot. regionale n. 477079 del 11/11/2014, ha fatto pervenire dichiarazione attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

CONSIDERATO che con nota prot n. 494842 del 19/11/2014 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav dipartimento di Venezia
- Consiglio di Bacino Laguna di Venezia
- Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
- Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale
- Provincia di Venezia
- Magistrato alle Acque
- Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Ministero Beni Culturali e Paesaggistici Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna
- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso

VISTI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- L'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione con nota prot n. 3555/URB del 05/12/2014 ha fatto pervenire parere.
- La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto con pec prot. n. 0021327 del 19/12/2014 acquisita al prot. regionale n. 555237 del 30/12/2014 ha fatto pervenire parere.
- L'Arpav Dipartimento di Venezia con pec prot. n. 125456 del 16/12/2014 acquisita al prot. regionale n. 548717 del 23/12/2014 ha fatto pervenire parere.
- Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale con nota prot. n. 7463/02 del 31/07/2014 acquisito al prot. regionale n. 189864 del 06/05/2015 ha fatto pervenire parere.



CONSIDERATO che a seguito di una preliminare istruttoria tecnica la Sezione Coordinamento Commissioni ha aggiunto d'ufficio, quale soggetto competente in materia ambientale da consultare:

- ✓ Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto;
- ✓ Ministero Beni Culturali e Paesaggistici Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto;
- ✓ Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna;
- ✓ Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso.

CONSIDERATO che il Comune di Jesolo, con pec prot n. 2015/17720 del 30/03/2015, acquisita ai prot. regionali n. 141832 del 02/04/2015 e n. 141835 del 02/04/2015 ha fatto pervenire integrazioni.

Inoltre, il Comune di Jesolo con pec prot n. 2015/31069 del 25/05/2015, acquisita al prot. regionale n. 217736 del 25/05/2015, ha trasmesso dichiarazione del Responsabile del procedimento attestante che la documentazione integrativa inviata con precedente nota prot n. 2015/17720 del 30/03/2015 *"si riferisce non ad una nuova verifica di assoggettabilità bensì all'integrazione della documentazione iniziale trasmessa..."*

A seguito delle integrazioni pervenute la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA-NUVV) con nota prot n. 239635 del 10/06/2015 ha inviato ulteriore richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav dipartimento di Venezia
- Consiglio di Bacino Laguna di Venezia
- Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
- Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale
- Provincia di Venezia
- Magistrato alle Acque
- Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Ministero Beni Culturali e Paesaggistici Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna
- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, di seguito riportati:

Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale con nota prot. n. 7463/02 del 31/07/2014 acquisito al prot. regionale n. 189864 del 06/05/2015 ha fatto pervenire parere, nel quale richiama i pareri precedentemente espressi, tra cui quello in data 31.07.14 che di seguito si riporta:



L'area interessata dalla nuova urbanizzazione si colloca a nord-est della frazione, ed è in prossimità dell'incrocio tra le Vie Fornera e Trinchet, dove è presente la Chiesa, e gli impianti sportivi. È identificata catastalmente nel Fg. 25 – porzione del mappale 347, della superficie complessiva di circa 12.287 m², dei quali è prevista la trasformazione con impermeabilizzazione per complessivi 5.563 m², e il mantenimento a verde di 6.724 m².

Da quanto potuto desumere dalla documentazione, il progettista stima un coefficiente di deflusso $\phi = 0,52$, volumi d'invaso per la lottizzazione specifico di 348,12 m³/ha (determinato con il metodo cinematico) e complessivo di 427,71 m³, ai quali somma 115,38 m³ derivanti dalla differenza tra il volume del canale esistente, stimato di 443,13 m³, e quello della sezione utile della canna prefabbricata consigliata per il tombinamento [dimensioni (b= 2,50 x h= 1,50) x 115,00 x 0,95= 327,75 m³], determinando un volume complessivo d'invaso, ai fini dell'invarianza idraulica, di 543,09 m³.

Per ricavare tale volume nel progetto è prevista la posa di condotte DN 80 cm per complessivi 145,57 m³, linee DN 50 cm per altri 10,25 m³, e la realizzazione di un bacino di laminazione per complessivi 463 m³, pari un volume complessivo di 618,82 m³.

Dalla verifica eseguita da questo Consorzio con il metodo dell'invaso, è stato determinato un volume d'invaso specifico 435 m³/ha, e complessivo per la lottizzazione di 486 m³. A questo va sommato il volume del canale sottratto con il tombinamento, [che dovrebbe avere una sezione di 10,00 m², fondo a quota (6,70) della larghezza di 2,00 m, scarpate 3x2 e bocca di circa 8,00 m], mediante una canna prefabbricata di maggiori dimensioni rispetto quella indicata [(b=3,00 x h= 1,50) x 115,00 x 0,95= 491,63 m³], per complessivi 977,63 m³.

Tanto premesso, questo Consorzio, fatti salvi diritti e competenze di terzi,

- vista la proposta progettuale sopra descritta;
- visti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e le trasformazioni urbanistiche, approvate con Delibera del CdA del Consorzio n. 84/C-12 del 27 agosto 2012;
- visti l'Allegato "A" al DGRV n. 2948/2009 e gli indirizzi e raccomandazioni del Commissario Delegato per l'emergenza idraulica del 3 agosto 2009;
- visto l'Allegato "D" alla DGRV n. 842 del 15 maggio 2012, e in particolare l'art. 39 in materia delle acque di prima pioggia;

esprime parere favorevole all'intervento alle seguenti condizioni:

- a) il volume d'invaso compensativo conseguente al tombinamento del canale Nono, dovrà essere incrementato realizzando un avvallamento sopra la sede del canale, da mantenere a verde, attraverso il quale far defluire le acque meteoriche della zona mediante rete di raccolta composta di caditoie da posare ogni 15 m circa;
- b) il richiedente dovrà eseguire, con oneri a suo totale carico e con l'assistenza e controllo del Consorzio, il risezionamento del canale consorziale Nono, a partire dal nuovo tombinamento e verso monte per l'estesa di 250 m, in modo da ripristinare la sezione originaria di 10 m² come su specificata, compresi oneri di stendimento del terreno e di sistemazione delle aree interessate dai lavori.

Per le opere ricadenti entro le pertinenze consorziali il Consorzio procederà ad emettere formale concessione ai sensi del R.D. n. 368/1904 e della LR n. 12/2009, ad avvenuta acquisizione della documentazione progettuale prima dell'avvio dei lavori.

Per ogni altro aspetto l'intervento dovrà fare riferimento ai criteri consorziali, che sono parte integrante del presente parere e ai quali si rimanda per ogni dettaglio, e alla normativa vigente.

L'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione con pec prot. n. 1473/URB del 25/06/2015 acquisita al prot. regionale n. 263457 del 25/06/2015 ha fatto pervenire una nota nel quale comunica la non competenza territoriale.

L'Arpav Dipartimento di Venezia con pec prot. n. 67310/15/SSA del 06/07/2015 acquisita al prot. regionale n. 277228 del 06/07/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:



In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per il PUA "Cà Fornera – Integrazioni" in Comune di Jesolo. Si ricorda però a tal proposito che lo scrivente Dipartimento era già stato chiamato a esprimersi in riferimento al procedimento di VAS in oggetto. Il precedente parere ARPAV, trasmesso con nota prot. 125456/14 del 16 dicembre 2014, è stato recepito dalla Commissione regionale VAS nel Parere Motivato n. 2 del 21 gennaio 2015.

Come già indicato nel parere citato, in generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, l'intervento descritto si configura in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in



modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del progetto in questione.

Si evidenzia inoltre che, pur ritenendo impatti transitori quelli legati alle fasi di cantierizzazione, risulta fondamentale che siano in ogni caso adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente dell'intervento proposto.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione dell'opera, da tenere in considerazione.

Stato dell'ambiente

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2013-2014 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

Matrice Atmosfera

Allo scopo di perfezionare la descrizione dello stato dell'ambiente relativamente alla matrice atmosfera, in generale si ribadisce quanto riportato nel precedente parere ARPAV, trasmesso con nota prot. 125456 del 16 dicembre 2014.

Si evidenzia soltanto che, in riferimento all'inventario INEMAR Veneto descritto nel parere citato, allo stato attuale è disponibile una nuova versione, riferita all'anno 2010 (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>).

Inquinamento acustico

In merito alla Documentazione di Impatto Acustico allegata alla documentazione di progetto era già stato espresso un parere in data 16/12/14 (poi recepito dalla Commissione regionale VAS nel Parere Motivato n. 2 del 21 gennaio 2015). La documentazione fornisce una valutazione, per mezzo di due misure, dello stato ante-operam, mentre per quanto riguarda l'aspetto previsionale si fa riferimento ad un'elaborazione con modello di calcolo della quale tuttavia non sono forniti né i risultati né i dati di input delle sorgenti connesse con l'intervento in progetto, oltre al fatto che la relazione non risulta firmata da un Tecnico competente in Acustica ambientale ai sensi delle legge 447/95. Queste carenze erano già state evidenziate nel precedente parere ARPAV e di conseguenza si era segnalata la necessità di fornire una valutazione previsionale più completa dell'impatto acustico prodotto dal nuovo insediamento. Poiché il nuovo Rapporto Ambientale Preliminare del 16/03/15 è aggiornato con considerazioni estratte dallo stesso documento già preso in esame, si confermano le osservazioni riportate nel precedente parere.

Inquinamento luminoso

Nel Rapporto Ambientale Preliminare aggiornato non si fa riferimento all'inquinamento luminoso. Si conferma pertanto quanto già espresso nel precedente parere citato.

Suolo/Sottosuolo

La relazione presentata per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale e non considera soprattutto per il suolo la considerazione delle funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui esso viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Tali funzioni sono riconosciute anche dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006) secondo la quale il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono:

- sostentamento dei cicli biologici,
- filtro nei confronti delle acque,



- conservazione della biodiversità,
- produzione di cibo, biomassa, e materie prime,
- elemento del paesaggio e del patrimonio culturale
- ruolo fondamentale come habitat.

Con riferimento a quanto riportato nella scheda di assoggettabilità a VAS alla voce "Usi territoriali – componenti ambientali Suolo e Sottosuolo" si accenna solo brevemente al consumo di suolo (riferendosi alla perdita di superfici agricole), ammettendo che la realizzazione del Piano comporta sottrazione di suolo ma classificando l'impatto come negativo non significativo (senza affermare che è permanente) in quanto si tratta di un lotto da diversi anni incolto.

Nel paragrafo 8 "Condizioni di sostenibilità ambientale, mitigazioni e compensazioni" non vengono riportate misure di mitigazione specifiche per la componente "Suolo e Sottosuolo".

Emerge perciò una evidente sottostima dell'impatto dell'intervento sul suolo, che si basa solo sul presupposto che parte della superficie non è più adibita ad uso agricolo da diversi anni ed è utilizzata come parcheggio durante le manifestazioni locali, senza considerare che tale consumo di suolo potrebbe rappresentare una perdita irreversibile di valore ambientale per il ruolo ecosistemico che il suolo stesso svolge.

A questo proposito occorre precisare che il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o impermeabilizzano la superficie terrestre, rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il suo ruolo ecosistemico e le funzioni dal suolo supportate quali:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali funzioni viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

Di seguito si offrono alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter monetizzare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

Capacità d'uso

La capacità d'uso dei suoli ai fini agroforestali misura la potenzialità dei suoli ad ospitare e favorire l'accrescimento di piante coltivate e spontanee. I terreni ricadenti nell'area oggetto d'intervento hanno severe limitazioni che riducono la scelta delle colture o richiedono particolari pratiche di conservazione e pertanto presentano un buon valore produttivo dal punto di vista agricolo-forestale se drenati artificialmente.

Serbatoio di carbonio

I suoli contengono mediamente dalle 80 alle 150 tonnellate per ettaro di carbonio, senza considerare il carbonio contenuto nella vegetazione. Ogni tonnellata di carbonio corrisponde a 3,67 t di CO₂ sottratte all'atmosfera. Nell'analisi dell'impatto dell'intervento andrebbero conteggiate anche le maggiori emissioni di CO₂ provocate dall'eliminazione del suolo.

Regolazione del microclima

Gli ecosistemi, in quanto sia sorgente che fonte di gas a effetto serra e regolando l'evapotraspirazione, hanno un effetto di regolazione del clima, sia a livello globale che locale. Localmente la vegetazione influenza il microclima, in particolare in ambiente urbano, con l'ombreggiamento da parte delle chiome e regolando temperatura e umidità. Oltre a essere parte del ciclo dell'acqua, l'evapotraspirazione è legata al "calore latente": più alta è l'evapotraspirazione



maggiore è l'energia usata per convertire l'acqua dalla fase liquida alla fase gassosa, e, di conseguenza, minore è l'energia disponibile in forma di "calore sensibile" che gioca un ruolo primario nel condizionare la temperatura dell'aria.

I suoli dell'area indagata hanno mediamente un contenuto in acqua disponibile per l'evapotraspirazione variabile dai 225 ai 300 mm, pari a circa 2.250-3.000 m³ a ettaro di acqua. Per fare evaporare questa acqua è necessaria una quantità di energia pari a circa 5.500-7.000 GJ, o circa 1.500.000-2.000.000 kWh di energia che viene sottratta al "calore sensibile". La quantità normalmente stoccata dai suoli dell'area è invece più che doppia. E' su questa quantità che bisogna far riferimento quando si considerano le funzioni idrologiche assolve dai suoli.

Regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua

Il suolo condiziona il ciclo dell'acqua, ed in particolare la quantità di acqua che infiltra in profondità e quanta invece va ad alimentare il deflusso superficiale dei corsi di acqua (naturali o artificiali).

Quanta parte delle precipitazioni si infiltra nel suolo dipende dalla sua capacità di infiltrazione, caratteristica che varia nel tempo e nello spazio, in base alle caratteristiche degli eventi piovosi (quantità, intensità e durata), alle caratteristiche del suolo e alle condizioni di umidità di questo, ma per i terreni oggetto dell'intervento può arrivare fino a 3.000 mc/ha.

Ricarica delle falde e capacità depurativa

L'acqua che si infiltra nel suolo subisce un processo di "purificazione" attraverso processi biochimici svolti dalla parte minerale del suolo, e ancor più dalla sua componenti biologica. Questa funzione è difficilmente quantificabile, essendo legata non solo alle proprietà del suolo, al clima e alle pratiche di gestione, ma anche agli input in termini di sostanze potenzialmente inquinanti. La capacità di scambio cationica del suolo (cioè la sua "attività" fisico-chimica), il suo contenuto in sostanza organica, la reazione (pH) dell'orizzonte di superficie e la sua profondità sono comunque indicatori affidabili della sua capacità depurativa. Si ritiene necessario evidenziare che i terreni ricadenti nell'area oggetto d'intervento ricadono in classe di capacità protettiva per le acque moderatamente alta e hanno permeabilità da bassa a moderatamente bassa; si tratta perciò di terreni che esercitano un discreto effetto protettivo nei confronti delle acque sotterranee.

In sintesi si esprime un parere complessivamente negativo circa l'impatto che l'intervento ha sul suolo, anche in considerazione del fatto che l'intervento proposto non appare coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in particolare quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera d) "utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente".

Gli effetti negativi sarebbero solo parzialmente recuperabili prevedendo delle mitigazioni da inserire nelle norme di piano per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree a servizio parzialmente coprente, aumento di aiuole e aree verdi, ecc.).

In linea generale l'Amministrazione potrebbe mitigare l'impatto negativo del consumo di suolo compensando sviluppi e nuove occupazioni con riduzioni di altrettanta portata.

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nel suddetto Piano, delle misure di mitigazione c/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.



VISTA la relazione istruttoria dell'ufficio preposto (VInCA), con la quale si riconosce la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza riportata al paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'allegato A alla D.G.R. 3173/06.

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV), da cui risulta che, esaminati gli atti integrativi trasmessi dall'Amministrazione Comunale di Jesolo, il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica in località Cà Fornera – Jesolo (VE), non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

A condizione che vengano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare (RAP datato 16.03.2015) nonché le prescrizioni e le indicazioni riportate nei pareri, sopra richiamati, delle Autorità Ambientali: Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e ARPAV di Venezia.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ' CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica in località Cà Fornera, in Comune di Jesolo, non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

A condizione che vengano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare (RAP datato 16.03.2015) nonché le prescrizioni e le indicazioni riportate nei pareri, sopra richiamati, delle Autorità Ambientali: Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e ARPAV di Venezia.

Valuti, comunque, l'Amministrazione Comunale, in sede di avanzamento del progetto, di mantenere aperto parte del canale esistente.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 9 pagine.